



*Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*  
*Ministero dello sviluppo economico*

**Deliberazione n. 002/2007**

**SPECIFICAZIONI IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL  
DEC/RAS/854/2005 RECANTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA  
DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2004)130 DEL 29  
GENNAIO 2004**

**IL COMITATO NAZIONALE DI GESTIONE E ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA  
2003/87/CE**

Nella riunione del 22 febbraio 2007

VISTI

- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 recante l'attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l'articolo 27, comma 5;
- la decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- l'allegato al DEC/RAS/854/2005 del 1° luglio 2005, recante disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004, ed in particolare i paragrafi 14, 15 e l'Allegato A che stabiliscono i valori italiani di potere calorifico inferiore, fattori di emissione e fattori di ossidazione standard per l'anno 2005, nonché il paragrafo 16 che prevede la possibilità di esprimere il fattore di emissione in tCO<sub>2</sub>/t previa autorizzazione dell'Autorità Nazionale Competente;

CONSIDERATO che



*Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*  
*Ministero dello sviluppo economico*

- la gerarchia dei livelli di approccio per il calcolo delle emissioni da rigenerazione dei cracking catalitici riportata all'Allegato III della citata Decisione della Commissione Europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 non è tecnicamente corretta, come emerso anche in sede europea;

SU PROPOSTA DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO

DELIBERA

1. I parametri italiani di potere calorifico inferiore, fattori di emissione e fattori di ossidazione standard di cui ai paragrafi 14, 15 e allegato A dell'Allegato al DEC/RAS/854/2005 sono validi fino al 31 dicembre 2006.
2. I fattori di emissione relativi a gas e oli di raffineria, noti come fuel gas e fuel oil, possono essere espressi in tCO<sub>2</sub>/t ai fini del monitoraggio delle emissioni. Per tutti gli altri combustibili si confermano le prescrizioni di cui al paragrafo 16 dell'Allegato al DEC/RAS/854/2005.
3. Gli approcci di livello 1 e 2 stabiliti per la rigenerazione dei cracking catalitici di cui all'Allegato III della Decisione della Commissione Europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 sono da intendersi come equivalenti. Per la rigenerazione dei cracking catalitici deve essere comunque assicurata un'incertezza totale delle emissioni complessive inferiore a  $\pm 10\%$ .

IL PRESIDENTE  
Corrado Clini